



---

# **GREEN PASS OBBLIGHI PER LE AZIENDE**

## L'OBBLIGO DEL GREEN PASS

---

### **Diverse norme che si sono succedute nel tempo spesso ad integrazione dell'art.9 D.L. 52/2021 sul Green Pass**

- **D.L. n.105 del 23/7/2021:** il 6 agosto è stato previsto l'obbligo di Green pass per entrare in zona bianca e gialla in ristoranti e piscine al chiuso, musei, teatri, cinema palestre, sale giochi, fiere (oltre a spettacoli dal vivo, concorsi, sagre).
- **D.L. 111 del 6/8/2021:** il 1°settembre è scattato l'obbligo per il personale scolastico e per viaggiare sui treni a lunga percorrenza, sulle navi e in aereo anche nelle tratte nazionali.
- **D.L. n.122 del 10/9/2021:** dall' 11 settembre è scattato l'obbligo per scuole (ulteriori categorie di personale), università e Rsa (Residenze Sanitarie Assistenziali), in quest'ultimo caso dal 10 ottobre (**obbligo vaccinale**).
- **D.L. 127 del 21/9/2021:** estensione generalizzata dell'obbligo nei luoghi di lavoro pubblici e privati.



## L'OBBLIGO DEL GREEN PASS

---

### **Attualmente mancano:**

- Le linee guida per l'applicazione del Green Pass nei luoghi di lavoro
- La circolare del Ministero della Salute di chiarimento sulle esenzioni

## L'OBBLIGO DEL GREEN PASS

---

**Decreto Legge n.127 del 21 Settembre 2021,  
entrato in vigore il 22/9/2021**

Art. 3

**«Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato**

*1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-sexies, come introdotto dall'articolo 2, e' inserito il seguente:*

**«Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato).**

## L'OBBLIGO DEL GREEN PASS

---

### **Art.3, comma 1, prima parte**

*«Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2,.....»*

- Entro la data di fine dello stato di emergenza
- Qualora lo stato di emergenza si prolunghi si allungheranno anche le disposizioni sull'obbligo del G.P.?
- Anche se la decorrenza è 15/10/2021 il datore di lavoro deve cominciare da subito a predisporre alcuni adempimenti anche in mancanza di disposizioni applicative

## L'OBBLIGO DEL GREEN PASS

---

### **Art.3, comma 1, seconda parte**

*«... a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato  
.....»*

### **Art.3, comma 2**

*«2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.»*

La platea è allargata a chiunque svolga una attività lavorativa, non solo ai dipendenti (es. ai fornitori, ai prestatori d'opera artigiani)

Il G.P. va richiesto a chiunque entri nel luogo di lavoro anche in virtù di contratti esterni (appalti)

Probabilmente non sono soggetti coloro che svolgono le proprie mansioni in smart working (non accedono al luogo di lavoro)

Sono soggetti anche i lavoratori domestici

Titolari che lavorano nella loro azienda?? Chi effettua i controlli sul lavoratore autonomo??

## L'OBBLIGO DEL GREEN PASS

---

### **Art.3, comma 1, terza parte**

*«.....ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività e' svolta,.....»*

- Non è possibile accedere ai luoghi di lavoro senza il G.P. se il soggetto svolge una attività lavorativa nel settore privato.
- Teoricamente chi accede ma non deve lavorare, non ha l'obbligo di essere in possesso del G.P. (es. clienti)

## L'OBBLIGO DEL GREEN PASS

---

### **Art.3, comma 1, quarta parte**

*«è fatto obbligo .....di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.»*

### **Art.3, comma 3**

*«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.»*

Circolare n.35309 del 4/8/2021 Min. Salute: possono rilasciare la certificazione i medici vaccinatori, i medici di medicina generale o i pediatri di libera scelta che operano nell'ambito della campagna vaccinale SARS-COV-2.

Criteri: es. quali dati deve e può contenere il certificato per non violare la privacy del lavoratore?

Per esonerati: possibile smart workig?

## L'OBBLIGO DEL GREEN PASS – I CONTROLLI

---

### **Art.3, comma 4**

*«4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, e' effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.»*

L'onere ricade interamente sul datore di lavoro

Per coloro che hanno contratti «esterni» il controllo è «doppio»

## L'OBBLIGO DEL GREEN PASS – I CONTROLLI

---

### **Art.3, comma 5, prima parte**

*«5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalita' operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione,.....»*

- E' necessario partire per tempo a definire l'organizzazione per i controlli
- Tale organizzazione deve essere definita per iscritto ai fini della prova in caso di controlli
- Necessario redigere un **Regolamento aziendale** affisso in luogo accessibile/visibile con contenga, es. le regola di accesso in azienda, il/i soggetto/i preposto/o al controllo ecc.
- Necessario avvisare tutto il personale, sia dipendente che esterno, dell'avvio dei controlli obbligatori
- **Controlli «a campione»** (una % ogni giorno? – un reparto ogni giorno?). Adatto ad aziende un po' più grandi. La definizione della campionatura va definita in anticipo e riportata sul Regolamento

# L'OBBLIGO DEL GREEN PASS – I CONTROLLI

## CIRCOLARE AI DIPENDENTI

**Oggetto: regole comportamentali in materia di certificazione verde COVID-19 cd. "green pass".**

Gentili Signore, Egregi Signori,

con la presente siamo a comunicarVi la necessità del rispetto di alcune regole comportamentali in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, e in ragione dello stato di emergenza deliberato dal governo, per l'accesso dal 15 ottobre 2021 ai luoghi di lavoro è obbligatorio possedere e esibire su richiesta (ai sensi dell'art. 9-septies, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127) la certificazione verde Covid-19 cd. "green pass" (di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87).

Tale certificazione deve essere inoltre prontamente esibita in caso di richiesta (anche a campione) da parte del preposto al controllo, il quale verifica la certificazione verde Covid-19 tramite lettura del QR-code con apposita applicazione digitale e confronto del documento di identità del singolo soggetto, nel caso se ne ravvisasse la necessità. Il trattamento dei dati avverrà in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di privacy.

Sono dispensati da tale obbligo solamente i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea e tassativa certificazione medica di cui alla Circolare del Ministero della salute.

Precisiamo che non potremo garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa alle lavoratrici e ai lavoratori privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, che, pertanto, saranno considerati assenti ingiustificati, senza diritto alla percezione della retribuzione mensile né di altri compensi.

Ciò premesso, ci riserviamo fin d'ora di adottare ogni più opportuno provvedimento, anche di natura disciplinare, nei confronti dei dipendenti che tenessero condotte non conformi al regolamento di cui alla presente circolare.

Certi della Vostra collaborazione, porgiamo distinti saluti.

**La Società**

Firma per presa visione:

NOME-COGNOME \_\_\_\_\_

## L'OBBLIGO DEL GREEN PASS – I CONTROLLI

---

### **Art.3, comma 5, seconda parte**

*«..... prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro,.....»*

- Il controllo andrebbe effettuato al momento del primo accesso sul luogo di lavoro
- Anche prima che il dipendenti effettui la marcata dell'ingresso, dove questo sia previsto
- La verifica va effettuata mediante l'applicazione ufficiale «VerificaC19» che consente di verificare la validità delle certificazioni attraverso la lettura del QR-code e che garantisce ***l'assenza d informazioni personali memorizzate sul dispositivo***
- ***Nel rispetto delle norme vigenti, una volta effettuata la verifica, non deve essere operata alcuna «raccolta dei dati» (es. la data di scadenza del G.P.)*** ➡ ***I controllo devono essere giornalieri***
- Importanti implicazioni dal punto di vista della privacy dei lavoratori

## L'OBBLIGO DEL GREEN PASS – I CONTROLLI

---

### **GARANTE DELLA PRIVACY**

#### **Vietato richiedere e conservare copia del Green Pass**

In questo contesto vale, probabilmente, la pena ricordare che la disciplina sul Green Pass prevede che lo stesso debba – nei soli luoghi nei quali è necessario ai sensi di quanto previsto dalla legge – essere semplicemente esibito all'ingresso e debba essere letto dagli incaricati esclusivamente attraverso l'apposita App Verifica Covid-19 messa a punto dal Governo, app che consente al verificatore di accedere solo a un'informazione binaria: il titolare del documento ha o non ha un Green Pass valido senza alcun riferimento né alla condizione – vaccino, guarigione dal Covid19 o tampone – che ha portato al rilascio del Green Pass né alla data di scadenza del documento medesimo.

La richiesta, quale condizione per la frequentazione del centro sportivo o della palestra, di copia del documento e di indicazione della data di scadenza e la successiva conservazione di tali elementi, pertanto, rappresentano una violazione della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali giacché il titolare del trattamento – palestra, centro sportivo o qualsiasi altro analogo soggetto – non ha titolo per acquisire la data di scadenza del Green Pass e conservare gli altri dati personali contenuti nel medesimo documento.

## L'OBBLIGO DEL GREEN PASS – I CONTROLLI

---

### **Art.3, comma 5, terza parte**

*«..... e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2....»*

- Uno degli adempimenti del datore di lavoro è rappresentato dalla individuazione e dalla nomina **con atto formale (delega)**, di un soggetto (verosimilmente di un dipendente con funzioni direttive) incaricato della verifica delle violazioni della normativa sul G.P.
- In azienda ci sono **due figure**:
  - **una (o più) addetta ai controlli**: controlla che i lavoratori siano in possesso del G.P.
  - **una (o più) addetta all'accertamento** delle violazioni (eventualmente raccolte dagli addetti ai controlli) che comunica gli atti di violazione al prefetto.

## L'OBBLIGO DEL GREEN PASS – I CONTROLLI

---

### **Oggetto: incarico verifica Certificazione Verde COVID-19**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, rappresentante legale dell'impresa \_\_\_\_\_, con sede legale sita in \_\_\_\_\_, in relazione a quanto previsto dai D.L. 22 aprile 2021, n. 52, 23 luglio 2021, n. 105, e 21 settembre 2021, n. 127, così come convertiti con modifiche in legge, nell'ambito delle attribuzioni, dei compiti e delle mansioni di Sua competenza, nomina (DPCM 17 giugno 2021 art. 13, comma 2 lettera c) la Sig.ra o il Sig. \_\_\_\_\_ quale preposto al controllo della "Certificazione Verde COVID-19" secondo le modalità previste dal DPCM 17 giugno 2021 art.13, e come espressamente richiamato dai citati decreti legge.

L'incarico in questione comporterà l'assolvimento dei seguenti obblighi:

- La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 effettuando la lettura del QR-code, mediante utilizzo dell'applicazione "VerificaC19" (DPCM 17 giugno 2021 art.13 – comma 1 e art. 9-*septies* D.L. 22 aprile 2021, n. 52).
- Controllo del documento di identità dell'intestatario della Certificazione Verde COVID-19 (DPCM 17 giugno 2021 art.13 – comma 4) nel caso se ne ravvisasse la necessità.
- Trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di privacy

L'incarico ha durata fino alla revoca

Firma per ricevuta e accettazione

*La Società*

## L'OBBLIGO DEL GREEN PASS – LE SANZIONI

---

### **Art.3, commi 8 e 9**

*«8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, e' punito con la sanzione di cui al comma 9.....»*

*«9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonche' per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita in euro da 600 a 1.500.»*

## L'OBBLIGO DEL GREEN PASS – LE SANZIONI

---

- Il dipendente che accede al luogo di lavoro in violazione dell'obbligo del G.P. è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro (giornaliere?)
- Inoltre possono essere applicate le sanzioni disciplinari previste dal CCNL applicato in azienda
- Il datore di lavoro che non abbia provveduto ai controlli di possesso del G. P. da parte dei lavoratori o che non abbia provveduto alla organizzazione dei controlli come prevista dalla normativa vigente è punito con la sanzione da 400 a 1000 euro, raddoppiata in caso di reiterazione della violazione.

## L'OBBLIGO DEL GREEN PASS – LE SANZIONI

---

**Dal sito del Ministero del Lavoro**

**D. Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass?**

**R. No a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n.127 del 2021**

## L'OBBLIGO DEL GREEN PASS – LE SANZIONI

---

### **Art.3, comma 10**

*«10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli Atti relativi alla violazione.»*

- Solo gli incaricati alle verifiche del G.P. possono segnalare al Prefetto le violazioni constatate e i soggetti che le hanno commesse

## L'OBBLIGO DEL GREEN PASS – LE SANZIONI

---

Anticipata tramite pec KKK

**Oggetto: comunicazione al Signor Prefetto ai sensi dell'art. 9-septies, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87), introdotto dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127.**

Egregio Sig./ Gentile Sig.ra Prefetto,

in data HHH, il Sottoscritto, in quanto soggetto incaricato dell'accertamento delle violazioni di cui all'obbligo di possedere e esibire la certificazione verde cd. "Green Pass", di cui alla normativa in oggetto, ho accertato che il sig./la sig.ra GGG (cod. fisc. GGG), dipendente dell'impresa HHH, era sprovvisto/a della necessaria certificazione.

Pertanto, è stato/a immediatamente disposto il divieto di ingresso sul luogo di lavoro del lavoratore/della lavoratrice in questione, da considerarsi dunque in assenza ingiustificata. Rimaniamo a disposizione per qualunque supporto necessario.

Distinti saluti.

*Il soggetto incaricato*

## L'OBBLIGO DEL GREEN PASS LAVORATORI SPROVVISTI

---

### **Art.3, comma 6**

*«6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato.»*

## L'OBBLIGO DEL GREEN PASS LAVORATORI SPROVVISTI

---

- Il comma si applica alla generalità dei datori di lavoro e disciplina i riflessi sul rapporto di lavoro qualora il lavoratore risulti privo del G.P. **al momento dell'accesso al luogo di lavoro o comunicati di non esserne in possesso.**
- Si tratta di una **assenza ingiustificata «per legge»** senza la necessità di atti ulteriori. Diverso dalla sospensione che richiederebbe un provvedimento del datore di lavoro.
- Il lavoratore assente ingiustificato *ex lege*, non ha diritto a **nessun retribuzione** per il periodo di assenza
- Il lavoratore che viola l'obbligo conserva comunque il posto di lavoro
- Non è necessario effettuare una comunicazione formale
- È possibile effettuare la sostituzione del lavoratore con una somministrazione o con un contratto a tempo determinato con termine che scade al rientro del lavoratore sostituito (problema del rientro imprevisto del lavoratore sostituito)

## L'OBBLIGO DEL GREEN PASS LAVORATORI SPROVVISTI

---

### **Art.3, comma 7**

«7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.» ???????

- Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta (10 giorni + 10 giorni), entro il limite del 31/12/2021.
- Qualora il datore eserciti questa facoltà il lavoratore non può «rientrare» fino al termine del contratto di sostituzione. In questo modo si evita il rischio di «sovrapposizione» e il datore di lavoro ha maggiore possibilità di esercitare il proprio potere organizzativo.

# L'OBBLIGO DEL GREEN PASS – RIEPILOGO/1

---

## Sintesi delle misure principali previste dal DL 127/2021

### ***Quando***

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine attuale di cessazione dello stato di emergenza).

### ***Chi***

Chiunque svolge attività lavorativa nel settore pubblico e privato, a qualsiasi titolo, anche sulla base di contratti esterni “presso le amministrazioni” o “nei luoghi” di lavoro delle imprese private (ad es. servizio mensa). La norma si estende anche ai lavoratori autonomi anche se resta il dubbio di chi effettua le verifiche anche ai fini sanzionatori (si attendono chiarimenti).

### ***Eccezione***

Soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea e tassativa certificazione medica con Circolare del Ministero della salute.

### ***Cosa***

Obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, di “possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19”.

## L'OBBLIGO DEL GREEN PASS – RIEPILOGO/2

---

### ***Datori di lavoro (pubblici e privati)***

Sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.

Devono definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, "anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi" di cui al decreto. Riteniamo ragionevolmente che tale obbligo incomba sui datori di lavoro anche in caso di appalto, quindi sui lavoratori doppio controllo appaltante ed ospitante idem per la somministrazione.

### ***Conseguenze***

I lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione.

Nessuna conseguenza disciplinare.

Diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

## L'OBBLIGO DEL GREEN PASS – RIEPILOGO/3

---

### ***Imprese con meno di 15 dipendenti***

Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, entro il limite del 31 dicembre 2021.

### ***Sanzioni lavoratori***

Da 600 a 1.500 Euro.

Ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

### ***Sanzioni datori di lavoro***

Da 400 a 1000 Euro, raddoppiata in caso di reiterazione della violazione.

Ferme le eventuali conseguenze penali.

### ***Prefetto***

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni devono trasmettere al Prefetto gli atti relativi alla violazione.